

Il giorno 3 febbraio 2011, in Roma, Via di S. Teresa, 23

tra

lo **SNEBI**, rappresentato dal Presidente Dott. Massimiliano Pederzoli, dal Segretario Nazionale Avv. Anna Maria Martuccelli, e dai componenti la Commissione trattative Signori Fabio Bellacchi, Marsio Blaiotta, Alfonso Bonincontro, Giuseppe Caresana, Dante Dentesano, Ada Giorgi, Riccardo Leuzzi, Primo Marcelletti, Roberto Roberti, Guido Tacoli assistiti dal Dott. Antonio Pocci e dal Dott. Riccardo Fornelli

e

il **SINDICOB**, rappresentato dal Presidente Avv. Giuseppe Magotti, dal Segretario Nazionale Ing. Vincenzo Perrone Filardi e dal Consigliere Avv. Lorenzo Ciotta

premesso

- § che in data 31 dicembre 2009 è scaduto l'accordo "ponte", di esclusivo carattere economico, stipulato il 15 dicembre 2009, che aveva rinnovato, per il biennio 2008 – 2009, il c.c.n.l. 29 marzo 2006;
- § che con nota del 16 luglio 2010 il SINDICOB aveva presentato una piattaforma di richieste per il rinnovo del citato c.c.n.l., sia per la parte normativa, sia per la parte economica, con adeguamento al nuovo sistema contrattuale contemplato nell'accordo Confindustria – UIL del 22 dicembre 2009 cui il SINDICOB ha aderito;
- § che le trattative per la stipula dell'accordo di rinnovo del più volte citato c.c.n.l. 29 marzo 2006 sono iniziate il 3 dicembre 2010;
- § che durante tali trattative sono stati fatti presenti al SINDICOB dallo SNEBI sia la indisponibilità alla adesione al citato accordo confederale cui lo SNEBI non ha partecipato né aderito, sia l'avvenuta promulgazione nel corso dell'anno 2010 di importanti leggi in materia di rapporti di lavoro e previdenza, sia il riordino dei Consorzi, avvenuto e tutt'ora in corso in molte Regioni, con le problematiche connesse all'adozione dei nuovi piani di organizzazione variabile, sia il persistente stato di generale difficoltà operativa del settore consortile, sottolineandosi come tali circostanze consigliassero di rinviare la discussione delle richieste di carattere normativo e di sottoscrivere invece un altro accordo "ponte" di carattere economico, della durata di un biennio, che salvaguardasse il potere di

acquisto delle retribuzioni dei dirigenti, nell'attesa che si chiarisse il quadro di riferimento in cui operano i Consorzi;

- § che tale proposta è stata condivisa dal SINDICOB, e che, pertanto, le parti hanno concordemente ravvisato l'opportunità di sottoscrivere un accordo "ponte", per il biennio 2010 – 2011, variando esclusivamente il trattamento economico (stipendio base ed indennità di funzione), fatta eccezione delle due modifiche di carattere normativo di seguito indicate;
- § che peraltro il SINDICOB ha richiesto che in ogni caso venga riconfermata la volontà del rinnovo anche della parte normativa sia pure alla scadenza del presente accordo collettivo nazionale; relativamente alla richiesta lo SNEBI conferma la propria disponibilità;
- § che la percentuale di aumento, tenuto anche conto dell'inflazione reale per l'anno 2010, è stata individuata nella misura dell'1,5% per l'anno 2010 e del 2% per l'anno 2011, da erogarsi in quattro *tranches* (1 gennaio 2010; 1 settembre 2010; 1 giugno 2011; 1 novembre 2011) come da tabella di seguito inserita;

tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite, stipulano quanto segue.

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) il c.c.n.l. 29 marzo 2006 e successive modifiche è rinnovato per il biennio 2010 - 2011, alle seguenti condizioni;
- 3) il primo comma dell'art. 56 del c.c.n.l. 29 marzo 2006 è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 2011 i dirigenti in servizio che aderiscono convenzionalmente al Fasi, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'a.c.n.l. 12 dicembre 1984, allegato D al presente contratto, saranno rimborsati dal Consorzio di appartenenza di una percentuale del contributo complessivo a carico del datore di lavoro e del dirigente, pari al 55%";
- 4) dopo il primo comma dell'art. 60 del c.c.n.l. 29 marzo 2006 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
"Qualora alla predetta data il direttore di area non abbia ancora maturato il diritto a pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 132 (finestra mobile alla pensione di vecchiaia), il rapporto di lavoro si risolve automaticamente con decorrenza dalla data di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia";
- 5) l'ultimo comma dell'art. 60 del c.c.n.l. 29 marzo 2006 è soppresso;

6) gli importi dei minimi di stipendio base, in vigore al 31 dicembre 2009, di cui all'allegato A del c.c.n.l. 29 marzo 2006 per i dirigenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, sono aumentati delle percentuali e con le decorrenze sotto indicate:

	1,5% / \		2% / \	
	1/1/2010 1%	1/9/2010 0,5%	1/6/2011 1%	1/11/2011 1%
1ª classe	34,95	17,48	35,47	35,47
2ª classe	33,17	16,59	33,67	33,67
3ª classe	31,40	15,70	31,86	31,86
4ª classe	30,80	15,40	31,26	31,26
5ª classe	30,21	15,11	30,66	30,66
6ª classe	29,62	14,81	30,06	30,06

7) gli importi dell'indennità di funzione in vigore al 31 dicembre 2009 sono determinati, dal 1° gennaio 2010, nelle misure di seguito indicate:

Direttore Generale euro 448,00

Direttore Unico euro 355,00

Direttore di area euro 328,00

Il Presidente SNEBI

.....

Il Presidente SINDICOB

.....

Il Segretario Nazionale SNEBI

.....

Il Segretario Nazionale SINDICOB

.....